REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Sezione civile

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2000/2018 del R.G.A.C. vertente

TRA

[redacted] (C.F. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Crotone alla via [redacted] giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Parte Opponente

E

[redacted] **S.r.l.,** codice fiscale e partita iva [redacted] ed in sua vece la procuratrice [redacted] S.r.l., codice fiscale [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Cosenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Parte opposta

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2018, emesso dal Tribunale di Crotone in data 5.02.2018 e notificato in data 20.07.2018

CONCLUSIONI

Conclusioni: come da verbale

FATTO E DIRITTO

1. [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Crotone ha ingiunto ad essa opponente ed a [redacted] il pagamento, in solido tra loro, in favore dell'odierna opposta della complessiva somma di euro 31.881,25 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza del contratto di finanziamento n. 892275, sottoscritto in data 1.12.2006.

In particolare, a sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione. Nel merito, parte opponente ha contestato di essere debitrice della

Firmato Da: LAGANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34524494d46e4ca08e8c9d4b6dd29cf9

somma ingiunta, alla luce del collegamento negoziale sussistente tra il contratto di finanziamento, dalla medesima sottoscritta in qualità di garante e il contratto di compravendita di mobili stipulato tra la società [redacted] s.r.l. e [redacted] dei quali ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.

2. Si è costituita in giudizio [redacted] SPV s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti vantati da [redacted] S.p.A, la quale ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Con ordinanza del 24.06.2019, rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti i termini per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 20.11.2019, rilevata la questione dell'improcedibilità del giudizio per difetto di regolare esperimento del procedimento di mediazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

4. L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile, posto che il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione competente, nel caso di specie, non può ritenersi ritualmente esperito.

Infatti, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8473/2019 ha evidenziato come "*(...) la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte*

Firmato Da: LAGANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34524494d46e4ca08e8c9d4b6dd29cf9

dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".

Nel caso di specie, dal verbale di mediazione depositato da parte opponente si evince che innanzi al mediatore le parti non sono comparsi personalmente, essendo presenti unicamente i difensori. Al riguardo, si evidenzia come le procure relative al procedimento di mediazione, depositate dalle parti nel presente giudizio, non appaiono idonee a far ritenere ritualmente esperito il procedimento di mediazione. Infatti, nelle procure la sottoscrizione delle parti risulta autenticata dallo stesso difensore, privo tuttavia di un siffatto potere di autentica, per come precisato dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, si evidenzia come sia condivisibile, in considerazione anche della ratio dell'introduzione del procedimento di mediazione e della previsione della necessaria partecipazione personale delle parti, evidenziata dalla Corte di legittimità nella pronuncia sopra richiamata, l'orientamento giurisprudenziale che a seguito della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria, ai fini della sostituzione della parte nel procedimento di mediazione, una procura speciale sostanziale recante sottoscrizione del delegante autenticata da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalle legge, non ritenendo invece valida a tale fine una procura speciale ma tuttavia recante sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore delegato (in tal senso: Tribunale Torino 12.04.2019 n. 1662; Tribunale Torino 12.08.2019 n. 3922).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve concludersi che nel caso di specie, non si è verificata alcuna valida comparizione delle parti innanzi all'organismo di mediazione. Il tentativo di mediazione deve quindi considerarsi "tamquam non esset" con conseguente improcedibilità della domanda.

A questo punto si rende necessario stabilire le conseguenze di tale improcedibilità.

Come noto, la legge non individua la parte (opponente o opposta) onerata alla proposizione del procedimento obbligatorio di mediazione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure la sanzione applicabile al mancato esperimento della procedura (declaratoria di esecutorietà definitiva o revoca del decreto ingiuntivo opposto).

Sulle indicate questioni è sorto un contrasto nella giurisprudenza di merito.

Infatti, un primo filone interpretativo rinviene il soggetto onerato dell'esperimento della mediazione nel creditore opposto e conseguentemente sanziona con la revoca del decreto ingiuntivo emesso l'ipotesi del mancato avveramento della condizione di procedibilità. Al riguardo, si evidenzia la pacifica natura di attore in senso sostanziale dell'opposto, titolare dell'interesse sotteso all'origine dell'instaurazione del

Firmato Da: LAGANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34524494d46e4ca08e8c9d4b6dd29cf9

procedimento monitorio. Si rileva altresì un'esigenza di parità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui lo stesso soggetto abbia perseguito la propria pretesa creditoria agendo nelle forme del procedimento ordinario di cognizione anziché di quelle del procedimento sommario di ingiunzione (in tal senso, a titolo esemplificativo: Tribunale di Firenze, n. 3325/14).

Un secondo orientamento giurisprudenziale, condiviso in passato anche dal sottoscritto giudicante, invece, individua nell'opponente il soggetto onerato dell'avvio del procedimento di mediazione. Si richiama, a fondamento della tesi, la disciplina dei rapporti tra il decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione. Si richiama altresì il maggiore effetto deflattivo del contenzioso (in tal senso, a titolo esemplificativo: Tribunale di Monza, 31/03/15; Tribunale di Firenze, 30/10/14; Tribunale di Siena, 25/06/12).

Come noto, su tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24629/2015, la quale ha ritenuto di interpretare la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 2010 conformemente alla sua *ratio* deflattiva del contenzioso e alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell'efficienza processuale ed ha quindi affermato che l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e che ha il potere di iniziare il processo, ossia in capo all'opponente, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Il predetto orientamento in passato fatto proprio dalla Corte di Cassazione e alla quale ha aderito l'orientamento maggioritario della successiva giurisprudenza di merito, deve essere rivisto alla luce della recente pronuncia, in materia, della Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020 n. 19596, la quale sulla base di condivisibili ragioni di carattere testuale, logico e sistematico, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale "*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*". L'esposto principio di diritto, al quale sottoscritto giudicante ritiene di uniformarsi, deve ritenersi operante anche nelle ipotesi in cui, pur essendo stato attivato dalle parti il procedimento di mediazione, questo non possa ritenersi, come nel caso di specie, ritualmente esperito, con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione.

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti dell'opponente [redacted].

Firmato Da: LAGANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34524494d46e4ca08e8c9d4b6dd29cf9

5. Quanto alle spese di lite, considerato il mutamento giurisprudenziale intervenuto sulla questione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:

1) **dichiara** improcedibile l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente [redacted].
2) **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite;

Così deciso in Crotone, 7 ottobre 2020

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

IL GIUDICE
dott.ssa *Daniela Lagani*

Firmato Da: LAGANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34524494d46e4ca08e8c9d4b6dd29cf9